



CONVENZIONE

Oggetto: convenzione per l'utilizzo da parte di Adriafer Srl dell'infrastruttura ferroviaria presente in sedime demaniale in gestione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Tra

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (per brevità AdSP MAO), con sede a Trieste, rappresentata dal suo presidente dott. Zeno D'Agostino, nato a Verona il 3 gennaio 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'autorità stessa, in forza del decreto di nomina n°572 del 15 dicembre 2020.

e

- ADRIA FER s.r.l. in qualità di Impresa Ferroviaria Certificata e Gestore Unico del servizio di manovra ferroviaria nel Comprensorio di Trieste - con sede in Trieste, snc Magazzino n. 53 – Punto Franco Nuovo, CAP 34123, codice fiscale/numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trieste/Partita IVA n° 01033440320, rappresentata nel presente Atto dal dott. Maurizio Cociancich, nato a Trieste il 10/12/1975, in qualità di Amministratore Delegato in virtù della delibera dell'assemblea dei soci del 22/07/2020.

Premesso che:

- la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, demanda alle Autorità Portuali il conferimento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali, di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali e che quello della manovra ferroviaria è un servizio di interesse generale (Art. 6 punto 4, c);
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, alla quale si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la società Adriafer Srl è stata fondata nel 2002 dall'Autorità Portuale di Trieste con il compito di fornire il servizio di movimentazione ferroviaria all'interno degli impianti portuali di propria pertinenza e l'obiettivo di consolidare e dare slancio alla vocazione ferroviaria del sistema portuale tanto da diventare nel 2018 Gestore Unico della manovra ferroviaria nel comprensorio portuale di Trieste;
- Vista la Delibera del Comitato di Gestione dell'AdSP MAO n. 17/2017 con cui è stata costituita la Direzione Infrastrutture Ferroviarie con il compito di gestire la rete ferroviaria di interesse portuale, sotto il profilo tecnico ed amministrativo secondo la disciplina di settore.

tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

1. Le premesse e gli atti sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Art. 2. Oggetto della Convenzione durata e canone.

- 1). AdSP MAO concede ad Adriafer Srl l'utilizzazione in esclusiva dei binari indicati nell'allegata planimetria, come bene essenziale per l'esercizio della manovra ferroviaria nel Porto di Monfalcone.
- 2) L'utilizzazione in esclusiva dei binari indicati, da parte di Adriafer Srl, sarà per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° Aprile 2022 e scadrà il 31 dicembre 2026.
- 3) Per l'utilizzazione in esclusiva dei beni oggetto della presente Convenzione Adriafer Srl verserà all'AdSP MAO un canone annuo di € 6.000,00 La somma indicata sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a AdSP MAO, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per il primo anno il versamento dovrà essere eseguito entro il mese successivo alla firma della convenzione, riparametrato secondo i dodicesimi di effettiva valenza.
- 4) Qualora nel periodo di durata della convenzione, il layout delle infrastrutture **ferroviarie** portuali dovesse subire delle modifiche, verrà aggiornata la planimetria allegata ed il chilometri di binari concessi in uso esclusivo, come pure il canone pattuito.

Art.3. Obblighi di Adriafer Srl

- 1) L'utilizzazione dei binari dovrà avvenire da parte di Adriafer Srl secondo la normativa di sicurezza ferroviaria vigente e secondo quanto previsto dall'ANSFISA e/o dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Autorizzato.
- 2) Nell'utilizzazione dei binari Adriafer Srl dovrà garantire la massima efficienza e condizioni eque e non discriminatorie per gli operatori, secondo quanto previsto dagli atti di regolazione vigenti da parte dell'ART.
- 3) Adriafer Srl indicherà all'AdSP MAO un numero di binari per l'eventuale richiesta di "produzione in proprio della manovra ferroviaria" da parte di Imprese Ferroviarie Certificate compatibile con la quantità di manovre ferroviarie giornaliere programmate con Adriafer dagli operatori ed RFI.
- 4) Adriafer S.r.l, si impegna a rispettare, oltre quanto previsto dal suo Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), anche quanto prescritto dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Autorizzato, nell'ambito delle procedure d'interfaccia con l'infrastruttura ferroviaria.
- 5) Adriafer S.r.l, si impegna a riconoscere ad AdSP MAO qualsivoglia danno, procurato alla stessa per colpa diretta o dolo, all'infrastruttura ferroviaria e alle aree in utilizzo esclusivo.
- 6) Adriafer S.r.l, qualora decidesse di individuare un Operatore Incaricato di Manovra, si impegna a comunicare all'AdSP MAO tutte le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al art. 4 e relativo coordinamento a livello del Sistema Portuale.

Art.4 Obblighi di AdSP MAO

1. AdSP MAO si impegna a monitorare lo stato dell'infrastruttura con controlli periodici, organizzati secondo il grado di utilizzo dell'infrastruttura, normati dalle procedure interne all'AdSP MAO.
2. AdSP MAO si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei binari/tratte, oggetto della presente convenzione, per quanto riguarda la messa in esercizio ed il mantenimento in efficienza degli impianti, secondo le normative e le procedure vigenti e di settore, nonché a gestire gli impianti in conformità alle normative sulla

sicurezza ferroviaria (ANSFISA)

3. AdSP MAO si impegna a riconoscere ad Adriafer s.r.l. qualsivoglia danno procurato alla stessa derivante dal non adeguato stato manutentivo dell'infrastruttura ferroviaria portuale o dalla messa fuori servizio dei predetti binari dell'infrastruttura ferroviaria portuale, per carenze manutentive che costringano alla riduzione del servizio di manovra programmato con gli operatori e con RFI.

4. Per effetto del presente Accordo AdSP MAO, come già indicato all'articolo precedente, provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto della convenzione nei termini sotto indicati.

- Per manutenzione ordinaria si intendono quegli interventi programmati, preventivi e predittivi necessari ad assicurare il mantenimento dello standard qualitativo appropriato richiesto dall'esercizio ferroviario tra i quali:

- a. livellamento del sedime ferroviario;
- b. sostituzione saltuaria delle traverse in legno o in calcestruzzo;
- c. ricambio materiale minuti;
- d. misure, verifiche e controlli con la frequenza necessaria a garantire la sicurezza d'esercizio e l'efficienza gestionale;
- e. oliatura/ingrassaggio dei deviatori.

- Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di *refitting*, ripristino e riallineamento dello standard qualitativo di esercizio, tra i quali:

- a. rifacimento o rinnovamento del binario;
- b. risanamento della massicciata;
- c. sostituzione e/o rinnovamento enti di piazzale.

Art.5 Responsabili della Convenzione per ciascuna delle Parti

Responsabile della Convenzione per AdSP MAO è l'ing. Paolo Crescenzi,
paolo.crescenzi@porto.trieste.it

Responsabile della Convenzione per Adriafer Srl è l'ing. Bruno Caleo,
bcaleo@adriafer.com

Art.6 Recesso

1. Il presente Accordo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni o risolto a richiesta anche di una sola delle due Parti, con un preavviso di almeno sei mesi.

2. Le comunicazioni inerenti il presente Accordo saranno intrattenute mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

AdSPMAO: pec@cert.porto.trieste.it

Adriafer s.r.l.: adriafer@pec.it;

Art. 7 Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato che potranno venir scambiati durante l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione delle informazioni, delle decisioni, delle notizie e dei dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui provengono.

Art. 8 Risoluzione

1. In caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli impegni assunti con il presente Accordo, ciascuna Parte ha il diritto di procedere alla



risoluzione dello stesso.

2. AdSP MAO, si riserva inoltre la facoltà di dichiarare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – motivandola – la decadenza del presente accordo. In particolare, i motivi potranno essere i seguenti (a titolo esemplificativo non esaustivo):

- mancata osservanza degli obblighi e degli impegni previsti nel presente accordo;
- infrazioni e/o inosservanze nei confronti delle vigenti normative in materia ferroviaria, sicurezza e igiene del lavoro;
- omesso pagamento del canone;

Resta fermo il diritto di Adriafer a ricorrere contro tale provvedimento in tutte le sedi opportune.

Art. 9 Assicurazioni

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori, e personale assunto in forza del presente Accordo.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività correlate alla presente Intesa, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

3. Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui alla presente Accordo si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare a quelle in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante. In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente Accordo i soggetti accreditati con esperienza ferroviaria ed inviati presso la struttura concessa in uso esclusivo, avranno procedure semplificate per l'accesso in sicurezza sui binari.

Art. 10 Privacy

1. I dati trattati in esecuzione della presente Accordo saranno utilizzati al fine esclusivo di dare ad esso attuazione, nel rispetto della vigente normativa per la protezione e la sicurezza dei dati personali.

Le parti autorizzano il trattamento reciproco dei propri dati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).



Art. 11 Collaborazione reciproca

1 La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi di efficienza e sicurezza ed a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 12 Registrazione in caso d'uso ed imposta di bollo

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a diretto contenuto patrimoniale, sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 -Tariffa -parte II del DPR 131 del 26.4.1986 e s.m.i..

2. L'imposta di bollo relativa al presente Accordo (complessivi euro,00) è assolta da ciascuna delle Parti in misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute.

Art. 13 Rinvio

1. Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra AdSPMAO e Adriafer s.r.l., si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis) della legge n. 241/1990, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per AdSPMAO

Il presidente

dott. Zeno D'AGOSTINO

Firma digitale

Per Adriafer s.r.l.

L'Amministratore Delegato

dott. Maurizio Cociancich

Firma digitale